Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 109° — Numero 153

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 17 giugno 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di decorazioni al valor militare per attività partigiana

Decreto Presidenziale 7 febbraio 1968
registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1968
registro n. 10 Difesa, foglio 216

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare per attività partigiana.

MEDAGLIA D'ARGENTO

QUARANTINI Claudio fu Serafino, classe 1925, da Faenza (Ravenna). - Accorso tra i primi nelle file partigiane, si distingueva per ardimento e capacità in numerosi combattimenti. Comandante di compagnia facente parte di un brigata duramente impegnata da preponderanti forze nemiche, effettuava di sua inizativa, alla testa di un gruppo di ardimentosi, un'audace puntata sul fianco dell'attaccante al fine di alleggerire la situazione. Con la sua irruente azione causava disorientamento nelle file nemiche e permetteva così ai reparti partigiani di eseguire un vittorioso contrattacco. — Cuneo di Monterenzio, 4 ottobre 1944.

RABAIOTTI Cesare di Aurelio, classe 1919, da Sant'Antonio Trebbia di Piacenza. — Fra i primi ad accorrere nelle file partigiane si distingueva, come gregario e come comandante di reparto, in numerose ardite azioni che procuravano al nemico sensibili perdite. Durante l'attacco di sorpresa ad una polveriera avversaria, in un momento particolarmente difficile, affrontava audacemente un gruppo nemico che da posizione ben protetta aveva falcidiato con tiro preciso il suo reparto. Benché ferito persisteva con sangue freddo nell'azione riuscendo infine ad aver ragione dell'avversario. — Appennino Piacentino, 11 gennaio 1944-5 aprile 1945.

RAMPONI Umberto di Veltro, classe 1920, da Pieve di Cento (Bologna). — Fra i primi a votarsi alla lotta partigiana si distingueva per capacità organizzativa e per valore. Nel corso di una dura azione si offriva volontario per compiere da solo una delicata missione di collegamento. Pur contrastato dal fuoco avversario e benché ferito, portava a termine, con esemplare sprezzo del pericolo, il compito affidatogli che permetteva di porre in salvo cospicue forze partigiane. — Bisano, 30 luglio 1944.

RONZANI Oreste di Gennaro, classe 1924, da Baricella (Bologna). — Entrato tra i primi nelle formazioni partigiane, guidava i suoi uomini in numerose azioni, distinguendosi sempre per audacia e capacità di comando. Nel corso di una difficile operazione in cui la brigata partigiana di cui faceva parte era rimasta accerchiata da preponderanti forze avversarie, riusciva, spingendosi arditamente avanti da solo e allo scoperto, a neutralizzare con preciso lancio di bombe a mano un importante centro di fuoco nemico. Contribuiva in tal modo a dar vita ad una vigorosa azione di contrattacco che consentiva al grosso di uscire dalla critica situazione. — Casone di Romagna, 29 settembre 1944.

MEDAGLIA DI BRONZO

BERTOLOTTI Guido di Francesco, classe 1923, da Traversetolo (Parma). — Comandante di brigata partigiana, partecipava alla lotta di liberazione con elevato spirito aggressivo. In due aspri combattimenti contro soverchianti forze nemiche, con coraggio, perizia ed esempio animatore, guidava brillantemente i suoi uomini, causando all'avversario gravi perdite in uomini e materiale. — Ciano d'Enza, 30 marzo 1945.

BONELLI don Gisto di Nicodemo, classe 1915, da Roccabianca (Parma). — Sacerdote di elevati sentimenti patriottici, si votava alla lotta clandestina di resistenza assumendo l'incarico di cappellano di una brigata partigiana. In reiterate occasioni dava prova di capacità organizzativa, sprezzo del pericolo e nobiltà d'animo, guadagnandosi stima e affetto sia dai partigiani che dalla popolazione. — Busseto - Appennino Emiliano, 8 settembre 1943-25 aprile 1945.

BOSELLI Marcello fu Pietro, classe 1915, da Piacenza. — Partecipava alla lotta partigiana distinguendosi per slancio e ardimento in numerose azioni. In particolare, quale comandante di battaglione, portò il suo reparto ad agire con tempestività e valore contribuendo in modo deciso al vittorioso esito di numerose azioni. — Settore Val Nure, 1° ottobre 1944-28 aprile 1945.

BRANDANI Giorgio di Bruno, classe 1925, da Siena. — Sfuggito alla cattura all'atto dell'armistizio, si votava senza indugio alla lotta clandestina di resistenza. Arrestato e riuscito a fuggire, raggiungeva le formazioni partigiane con le quali partecipava con grande ardimento a numerose azioni, alcune delle quali, ideate e attuate di sua iniziativa, consentivano la liberazione, attraverso scambio, di numerosi partigiani già ristretti in carcere. — Zona Reggiana, 10 maggio 1944-25 aprile 1945.

COSTA Pietro di Cesare, classe 1911, da Montechiarugolo (Parma). — Partecipava al comando di reparti partigiani alla lotta di liberazione distinguendosi in molteplici, duri combattimenti quale organizzatore capace, combattente valoroso, coraggioso trascinatore di uomini. Nel corso di un duro rastrellamento invernale, in condizioni tattiche e ambientali quanto mai avverse, dava nobile esempio di abilità e spirito combattivo, procurando, col suo reparto, sensibili perdite all'avversario. — Zona di Parma, marzo 1944-aprile 1945.

DENTI Walter di Umberto, classe 1923, da Reggio Emilia. — Partigiano animato da alto spirito combattivo, durante un cruento combattimento impegnato dalla sua formazione contro un presidio avversario, si distingueva per audacia e sprezzo del pericolo, fornendo un personale, efficace contributo all'esito vittorioso dell'azione. — Cerrè Sologno, 15 marzo 1944.

FANTUZZI Dante di Primo, classe 1923, da Bibbiano (Reggio Emilia). — Partigiano pieno di ardimento, già distintosi in varie rischiose azioni. Circondato unitamente a pochi commilitoni da un reparto avversario superiore in uomini e mezzi e ferito, opponeva una strenua resistenza, attuando successivamente una improvvisa, audace sortita che permetteva a lui e agli altri di evitare la cattura. — Caverzana, 27 marzo 1945.

FRANCESCHINI Osvaldo di Vittorio, classe 1920, da Albareto (Parma). — Partigiano di alto spirito combattivo, partecipava con entusiasmo a tutte le azioni della sua formazione. Inviato in ricognizione insieme ad un commilitone in zona occupata dal nemico, e imbattutosi in una forte squadra avversaria, l'affrontava con coraggiosa decisione a raffiche di mitra e lancio di bombe a mano disperdendola e provocando perdite. Benché gravemente ferito, rientrava successivamente alla base. — Zona di Caranza, 7 luglio 1944.

GUALANDI Carlo di Giuseppe, classe 1919, da Argenta (Ferrara). — Sfuggito alla cattura, si univa alle formazioni partigiane operanti in territorio straniero distinguendosi per coraggio e spirito di iniziativa. Nel corso di una difficile azione, sotto intenso fuoco nemico, si portava, primo fra tutti, a breve distanza da una munita posizione avversaria e trascinando con l'esempio i suoi uomini impegnava una furiosa lotta corpo a corpo che costringeva il nemico a ripiegare con gravi perdite. — Tovarnik (Jugoslavia), 7 dicembre 1945.

(4660)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1968, n. **718**.

Apertura di contingenti tariffari, in esenzione da dazio o a dazio ridotto, per l'importazione di alcuni prodotti che interessano particolari attività economiche nazionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione, tra l'altro, al trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed atti allegati; trattato che istituisce la Comunità economica europea ed atti allegati; convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee;

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1967, n. 151;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Sentita la commissione parlamentare di cui all'art. 2 della legge 21 marzo 1967, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° aprile al 30 giugno 1968, per i melassi di canna contenenti, in estratto secco, meno di 63 % di saccarosio, destinati alla fabbricazione di surrogati del caffè, della voce di tariffa n. 17.03-B-II, in provenienza da paesi estranei alle Comunità europee, nei limiti di un

contingente tariffario di 1200 tonnellate, si applica il dazio del 2,70 % sul valore subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Tuttavia, il dazio applicabile ai prodotti importati nei limiti del contingente tariffario di cui al comma precedente non può essere, in nessun caso, inferiore al dazio applicato agli stessi prodotti importati dagli altri Stati membri (ivi compresi i dipartimenti francesi d'oltremare), dagli Stati africani e malgascio e dai paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità economica europea, quando sono soddisfatte le condizioni richieste per la concessione a tali prodotti del regime preferenziale previsto.

Art. 2.

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1968, la carta da giornali, della voce di tariffa n. 48.01-A, per tutte le provenienze, nei limiti di un contingente tariffario di 3.750 tonnellate, è ammessa all'importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Art. 3.

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1968, per i filati di lino greggi (ad esclusione dei filati di stoffa) che misurano per ogni chilogrammo 30.000 metri o meno, destinati alla fabbricazione di filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) per l'industria delle calzature e per la legatura dei cavi, della voce di tariffa n. ex 54.03-B-I-a, in provenienza da paesi estranei alle Comunità europee, nei limiti di un contingente tariffario da determinarsi dagli organi competenti delle Comunità europee, si applicano i dazi del 3 % sul valore, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1968, e del 2,60 % sul valore, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1968, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Art. 4.

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1968, il ferro-silicio, della voce di tariffa n. 73.02-C, per tutte le provenienze, nei limiti di un contingente tariffario di 650 tonnellate, è ammesso all'importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Art. 5.

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1968, il ferro-silico-manganese, della voce di tariffa n. 73.02-D, per tutte le provenienze, nei limiti di un contingente tariffario da determinarsi dagli organi competenti delle Comunità europee, è ammesso all'importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Art. 6.

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1968, il ferro-cromo contenente, in peso, fino a 0,1 % di carbonio e da oltre 30 fino a 90 % incluso di cromo (ferro-cromo superraffinato), della voce di tariffa n. ex 73.02-E-I, per tutte le provenienze, nei limiti di un contingente tariffario di 2.482 tonnellate, è ammesso all'importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Art. 7.

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1968, per l'alluminio greggio, della voce di tariffa n. 76.01-A, in provenienza da paesi estranei alle Comunità europee, nei limiti di un contingente tariffario da determinarsi dagli organi competenti delle Comunità europee, si applica il dazio del 5 % sul valore, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Art. 8.

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1968, il magnesio greggio, della voce di tariffa n. 77.01-A, per tutte le provenienze, è ammesso all'importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, nei limiti dei seguenti contingenti tariffari:

5 tonnellate, per il magnesio greggio contenente, in peso, più del 99,7 % di magnesio puro;

5 tonnellate, per il magnesio greggio contenente, in peso, il 99,7 % o meno di magnesio puro.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1968

SARAGAT

MORO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1968
Atti del Governo, registro n. 220, foglio n. 55. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1968.

Nomina del rappresentante del Governo nella Regione sarda.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 23 febbraio 1968, con il quale il prefetto di 1ª classe dott. Giorgio Derossi cessa dalle funzioni di rappresentante del Governo nella Regione sarda, a decorrere dal 4 marzo 1968, per assumere l'incarico di ispettore generale presso il Ministero dell'interno;

Visto il proprio decreto del 23 febbraio 1968, con il quale il prefetto dott. Senio Princivalle cessa dalle sue funzioni nella provincia di Gorizia e viene messo a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a decorrere dal 4 marzo 1968, per assumere l'incarico di rappresentante del Governo nella Regione sarda;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che approva lo statuto speciale per la Sardegna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, contenente norme relative al rappresentante dal Governo nell'anzidetta Regione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

A decorrere dal 4 marzo 1968, il prefetto dott. Senio Princivalle è nominato rappresentante del Governo nella Regione sarda, in sostituzione del prefetto di 1ª classe dott. Giorgio Derossi, che dalla stessa data cessa dall'incarico.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1968

SARAGAT

MORO — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1968
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 332

(5748)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1968.
Ammasso volontario dei bozzoli di produzione 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Ritenuta la necessità di incoraggiare, indirizzare e sostenere l'iniziativa dei produttori intesa, attraverso l'ammasso volontario, a favorire la regolare immissione sul mercato dei bozzoli di produzione 1968 e la stabilità del prezzo relativo;

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, contenente, fra l'altro, disposizioni circa la concessione di un contributo statale negli interessi relativi ai prestiti contratti da enti ed associazioni agricole per corrispondere anticipazioni ai conferenti dell'ammasso, nonchè di contributi nelle spese di gestione dell'ammasso stesso;

Visto l'art. 8 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 3 febbraio 1967, contenente le direttive d'intervento previste dall'art. 8 della citata legge n. 910;

Considerata l'opportunità che la gestione dell'ammasso volontario, assistito dal contributo dello Stato, venga assunta da un unico ente che disponga di efficiente organizzazione a carattere nazionale e sia assoggettata istituzionalmente al controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la domanda della Federazione italiana dei consorzi agrari intesa ad ottenere la concessione dei benefici previsti dalla citata disposizione legislativa;

Ritenuto che l'ente richiedente, per la capacità organizzativa dimostrata nel settore degli ammassi, presenta i requisiti richiesti;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda della Federazione italiana dei consorzi agrari intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il contributo dello Stato nelle spese complessive di gestione nonchè sugli interessi gravanti sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti, per l'attuazione dell'ammasso volontario dei bozzoli di produzione 1968.

Art. 2.

L'ammasso volontario dei bozzoli verrà effettuato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari in accordo e con la collaborazione dell'associazione nazionale bachicoltori e delle sue Associazioni provinciali, le quali daranno la loro opera per la migliore esecuzione dell'ammasso. I rapporti fra gli enti sopra indicati verranno regolati mediante apposita convenzione da stipularsi tra la Federazione italiana dei consorzi agrari e l'Associazione nazionale bachicoltori, ed approvata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

Per la gestione del predetto ammasso la Federazione italiana dei consorzi agrari è autorizzata ad avvalersi dell'opera dei consorzi agrari provinciali. Potrà altresì utilizzare le attrezzature di proprietà di terzi purchè le attrezzature stesse vengano giudicate idonee al ricevimento, essiccazione, deposito e conservazione del prodotto e si prestino per la più economica esecuzione del servizio.

Art. 4.

Sono concessi alla Federazione italiana dei consorzi agrari:

a) un contributo nelle spese di gestione per l'ammasso volontario dei bozzoli nella misura del 90% e cioè nelle spese di raccolta, accentramento, essiccazione, cernita, custodia, conservazione, assicurazione contro il furto e l'incendio, vendita e consegna agli acquirenti, generali di amministrazione; nonchè un contributo fino al 90% nella spesa per le operazioni della filatura dei bozzoli, effettuata nell'interesse e per conto della gestione di ammasso, la quale spesa è determinata in L. 400 per ogni chilogrammo di bozzoli a fresco impiegato nella trasformazione;

b) un contributo sugli interessi gravanti sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori conferenti nella misura di L. 5 annue per ogni cento lire di capitale mutuato e per la durata massima di un anno. Qualora l'operazione di finanziamento, per qualsiasi causa, avesse una durata inferiore ad un anno, il contributo sarà calcolato in base alla durata effettiva dell'operazione sempre nella misura dal 5 per cento annuo.

La spesa complessiva per l'erogazione dei contributi di cui sopra non potrà superare l'importo di L. 800 milioni. Qualora l'applicazione delle suddette misure in relazione all'entità delle effettive spese di ammasso, nonchè degli oneri di finanziamento, importasse una spesa superiore al limite anzidetto, le misure dei contributi di cui alla lettera *a*) saranno ridotte in misura tale da contenere l'erogazione dei contributi di cui sopra entro il predetto limite di L. 800 milioni.

Art. 5.

Ai produttori agricoli che conferiscono i bozzoli per la vendita collettiva sarà corrisposto, a richiesta del conferente, un acconto sul prezzo che verrà realizzato dalla vendita che non potrà essere inferiore all'80% del valore di mercato dei bozzoli determinato dalla commissione nazionale di cui al successivo art. 7.

Il finanziamento per la corresponsione di tale acconto deve essere assicurato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari mediante convenzioni con istituti di credito.

Lo schema tipo di tali convenzioni deve essere approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 6.

Alle commissioni provinciali costituite con il decreto ministeriale 18 dicembre 1965 (*Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 3 gennaio 1966), per l'esame delle questioni relative all'ammasso dei bozzoli di produzione 1966, sono attribuiti uguali compiti per l'ammasso oggetto del presente decreto, e cioè di assistere l'ente gestore in tutte le operazioni di ammasso nonchè di risolvere, in via amministrativa, le contestazioni che dovessero sorgere tra l'ente ammassatore ed i conferenti in ordine alle operazioni stesse.

Art. 7.

Alla commissione nazionale costituita con decreto ministeriale 16 settembre 1965 (*Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 5 ottobre 1965), per l'esame delle questioni relative all'ammasso dei bozzoli di produzione 1965, sono attribuiti compiti analoghi per l'ammasso oggetto del presente decreto e cioè:

a) assistere l'ente gestore per assicurare il regolare funzionamento dell'ammasso in tutte le province bachisericole;

b) esprimere il proprio parere sul contenuto del rendiconto della gestione di ammasso, nonchè sulle particolari questioni inerenti alla gestione stessa;

c) esaminare e controllare il rendiconto finale di gestione;

d) risolvere quale amichevole compositore, le controversie che dovessero sorgere tra ente gestore e i conferenti nell'interpretazione ed esecuzione delle norme che regolano l'ammasso volontario;

e) esprimere, su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il proprio parere su tutte le questioni che potessero sorgere in applicazione del presente provvedimento.

Art. 8.

Per ottenere l'erogazione dei contributi statali stabiliti con il precedente art. 4, la Federazione italiana dei consorzi agrari deve:

a) fornire, entro il 31 dicembre 1968 al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per le conseguenti determinazioni, gli elementi necessari per stabilire l'importo per chilogrammo a fresco da corrispondere all'ente stesso, per ciascuna provincia, a fronte delle spese di raccolta, accentramento, essiccazione, cernita, custodia, conservazione, assicurazione contro il furto ed incendio, vendita e consegna agli acquirenti e generali di amministrazione, ivi compreso il rimborso spettante all'Associazione nazionale bachicoltori per l'azione di collaborazione ad essa affidata; gli elementi per la determinazione del costo della filatura dovranno essere forniti entro il 15 aprile 1969;

b) sottoporre all'approvazione del predetto Ministero la documentazione delle eventuali spese di carattere straordinario che si rendessero necessarie per la regolare attuazione dell'ammasso volontario;

c) dimostrare, per ogni provincia, a mezzo di estratti conto rilasciati dagli istituti finanziatori, l'ammontare degli interessi maturati sui prestiti contratti per la corresponsione delle anticipazioni ai conferenti;

d) fornire, per ogni provincia, gli elenchi nominativi dei conferenti con l'indicazione del numero del relativo bollettino di conferimento, del quantitativo di prodotto conferito, della data di conferimento e dell'importo dell'acconto. Detti elenchi dovranno essere vistati dai presidenti delle commissioni provinciali di cui al precedente art. 6;

e) fornire un elenco delle vendite del prodotto ammassato con l'indicazione del tipo e della quantità di prodotto venduto, della data di vendita, dell'importo riscosso e delle modalità di pagamento se cioè per contanti o differito, indicando, in quest'ultimo caso, il periodo entro cui deve essere effettuato il pagamento stesso.

In base agli elementi ed ai documenti forniti dall'ente gestore ai sensi del precedente comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione nazionale di cui al precedente art. 7, e previo esame e parere della commissione consultiva centrale per i rendiconti delle gestioni di ammasso istituita con decreto ministeriale 23 gennaio 1957, adotterà le relative determinazioni circa i contributi da erogare e disporrà la conseguente liquidazione.

Art. 9.

Sui bozzoli conferiti all'ammasso volontario grava il privilegio legale di cui alla legge 20 novembre 1951, n. 1297.

Art. 10.

Ultimata la vendita del prodotto ammassato, l'ammontare dei ricavi della vendita del prodotto stesso, maggiorato dei contributi che lo Stato erogherà all'ente gestore ai sensi del precedente art. 4 ed al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione, verrà ripartito, sentita la commissione nazionale, tra i conferenti, tenuto conto della quantità e delle diverse classificazioni delle singole partite conferite.

Il contributo nella spesa per la filatura, previsto nella seconda parte del comma *a*) del precedente art. 4, sarà ripartito sull'intero quantitativo ammassato in campo nazionale.

Per agevolare lo svolgimento delle operazioni di ammasso, nonchè per consentire all'Associazione nazionale bachicoltori di poter svolgere la sua opera di collaborazione per l'esecuzione dell'ammasso medesimo, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ultimato il conferimento del prodotto, potrà concedere all'ente gestore un acconto sul contributo per un importo che sarà determinato in base al quantitativo di bozzoli conferiti all'ammasso, fino al limite massimo dal 25% della prevista spesa a carico dello Stato di L. 800 milioni, qualora tale quantitativo non risulti inferiore ai 2.500.000 chilogrammi.

Nel caso che il quantitativo ammassato sia inferiore ai 2.500.000 chilogrammi la misura dell'acconto sarà proporzionalmente ridotta.

Un ulteriore acconto fino alla stessa misura potrà essere concesso dopo il 31 ottobre 1968.

Art. 11.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento dell'ammasso volontario.

Art. 12.

A chiusura della gestione dell'ammasso l'ente gestore presenterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione, il rendiconto nazionale della gestione stessa.

In tale rendiconto, che sarà preventivamente esaminato dalla commissione nazionale di cui al precedente art. 7 e sottoposto al parere della commissione centrale di cui al precedente art. 8, saranno indicati: i quantitativi di bozzoli conferiti e venduti, le spese di gestione, in esse compresi gli oneri di finanziamento, l'importo erogato a titolo di acconto ai conferenti, le somme ricavate dalla vendita del prodotto, i contributi erogati dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 13.

Sul capitolo 5199 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il corrente esercizio finanziario 1968 è impegnata la somma di L. 800.000.000 per l'erogazione dei contributi concessi con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1968

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1968
Registro n. 8 Agricoltura e foreste, foglio n. 17

(5662)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1968.

Esenzione dal diritto fisso istituito con legge 28 dicembre 1959, n. 1146, nei confronti degli autoveicoli e rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dall'Ungheria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, il quale prevede che possono essere concesse riduzioni e esenzioni dal pagamento del diritto fisso, istituito con la legge medesima, in esecuzione di accordi intervenuti con altri governi o di convenzioni internazionali oppure quando sussista reciprocità di trattamento tributario e per esigenze dei traffici;

Decreta:

Articolo unico

Gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dall'Ungheria ed appartenenti a persone residenti stabilmente in Ungheria sono esenti, per reciprocità di trattamento tributario, dal pagamento del diritto fisso, di cui allo art. 1 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146.

Il presente decreto ha effetto dal 15 aprile 1968.

Roma, addì 12 aprile 1968

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile
SCALFARO

(5840)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1968.

Sigle d'individuazione della provincia di Pordenone e dell'ufficio provinciale della M.C.T.C. di Pordenone, da apporre rispettivamente sulle targhe di riconoscimento dei veicoli a motore e rimorchi e sulle targhe provvisorie.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 1° marzo 1968, n. 171, che istituisce la provincia di Pordenone;

Ritenuta la necessità di determinare la sigla d'individuazione della nuova provincia da apporre sulle targhe di riconoscimento degli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e macchine agricole;

Visto l'art. 2 della citata legge 1° marzo 1968, n. 171;

Decreta:

La provincia di Pordenone è individuata, nelle targhe di riconoscimento degli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e macchine agricole, dalla sigla « PN ».

L'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Pordenone è individuato, nelle targhe provvisorie, dalla sigla « E 3 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1968

Il Ministro: SCALFARO

(5539)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1968.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Mostra-mercato nazionale della calzatura Civitanova Marche-Montegranaro », con sede in Civitanova Marche.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1955, n. 1386, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Mostra-mercato nazionale della calzatura Civitanova Marche-Montegranaro », con sede in Civitanova Marche, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 6 maggio 1966, riguardante la nomina, per un trennio, del consiglio generale dell'ente stesso;

Vista la lettera 22 aprile 1968, n. 2465, con la quale l'amministrazione provinciale di Ascoli Piceno ha designato, quale proprio rappresentante in seno al predetto consiglio, il signor Elpidio Marzetti, in sostituzione del dott. Renzo Valentini, dimissionario;

Decreta:

Il signor Elpidio Marzetti è nominato membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Mostra-mercato nazionale della calzatura Civitanova Marche-Montegranaro », con sede in Civitanova Marche, in rappresentanza dell'amministrazione provinciale di Ascoli Piceno, in sostituzione del dott. Renzo Valentini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(5561)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1968.

Sostituzione di due componenti della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari e degli esportatori di fiori e di piante ornamentali.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 7 della legge 25 gennaio 1966, n. 31, concernente gli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari;

Visti i decreti ministeriali 25 giugno 1966, 15 settembre 1966 e 20 maggio 1967, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 luglio 1966, n. 166, del 4 ottobre 1966, n. 247 e del 9 giugno 1967, n. 142;

Vista la lettera n. 32970 in data 11 novembre 1967 dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, con la quale si designa il dott. Antonio Vilardi, presidente della Camera di commercio di Reggio Calabria, membro effettivo della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari e degli esportatori di fiori e piante ornamentali di cui alla legge 25 gennaio 1966, n. 31, in sostituzione del dott. Gino Iacomelli, funzionario della stessa unione, il quale pertanto viene designato membro supplente;

Vista la lettera in data 7 maggio 1968 del sindacato nazionale esportatori importatori ortofrutticoli ed agrumari con la quale si designa il dott. Salvatore Di Bella di Catania membro supplente della commissione predetta in sostituzione del dott. Antonio Vilardi;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Salvatore Di Bella è nominato membro supplente della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari e degli esportatori di fiori e piante ornamentali di cui alla legge 25 gennaio 1966, n. 31, quale rappresentante del sindacato nazionale esportatori importatori ortofrutticoli ed agrumari in sostituzione del dott. Antonio Vilardi.

Art. 2.

Il dott. Antonio Vilardi è nominato membro effettivo della commissione predetta, quale rappresentante della unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, in sostituzione del dott. Gino Iacomelli che viene nominato membro supplente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1968

Il Ministro: TOLLOY

(5548)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1968.

Sostituzione di membri del collegio sindacale della cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali della provincia di Ravenna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali e le relative norme di attuazione approvate col decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184;

Visto il proprio decreto in data 6 luglio 1967, con cui è stato nominato il collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Ravenna;

Vista la nota n. 3 del 28 febbraio 1968, con la quale la Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali ha rimesso copia della lettera di dimissioni del sig. Piero Galli dalla carica di sindaco effettivo della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Ravenna, conferitagli su designazione del consiglio centrale della federazione nazionale sopracitata;

Vista la deliberazione in data 11 dicembre 1967, con la quale il consiglio precitato ha designato quale sindaco effettivo, in sostituzione del sig. Piero Galli dimissionario, il sig. Secondo Bini, che già ricopriva la carica di sindaco supplente presso la predetta cassa mutua provinciale, e quale sindaco supplente il sig. Italo Modde in sostituzione del sig. Secondo Bini, designato sindaco effettivo;

Ritenuto di dover provvedere alla integrazione del collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Ravenna;

Decreta:

Sono nominati i seguenti membri del collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Ravenna:

Bini Secondo, sindaco effettivo, in sostituzione del sig. Piero Galli, dimissionario;

Modde Italo, sindaco supplente, in sostituzione del sig. Secondo Bini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1968

Il Ministro: BOSCO

(5505)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1968.
Nomina di un componente del consiglio direttivo della Unione nazionale incremento razze equine.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 24 marzo 1942, n. 315;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1956, n. 805, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.);
Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1966, con il quale l'ing. Piero Richard è stato nominato membro del consiglio direttivo dell'U.N.I.R.E., quale presidente della Società degli steeple chases d'Italia;
Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1968, con il quale il dott. Pio Bruni è stato nominato presidente della Società degli steeple chases d'Italia in sostituzione dell'ing. Piero Richard, deceduto;

Decreta:

Il dott. Pio Bruni è nominato componente del consiglio direttivo dell'U.N.I.R.E., nella qualità di presidente della Società degli steeple chases d'Italia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1968

Il Ministro: RESTIVO

(5547)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1968.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di La Spezia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;
Visto l'atto 24 maggio 1966, n. 117/12685, con il quale l'amministrazione provinciale di La Spezia ha deliberato di chiedere la classificazione tra le provinciali della strada comunale: « Montemarcello-Bocca di Magra-ponte sul fiume Magra » dall'innesto con la provinciale « Montemarcello-Terroni » alla provinciale « bivio Ameglia-Bocca di Magra » in località la Quiete (estesa km. 5,500);
Visto il voto 13 febbraio 1968, n. 264, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso, al riguardo, parere favorevole;
Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada « Montemarcello-Bocca di Magra-ponte sul fiume Magra » dall'innesto con la strada provinciale « Montemarcello-Terroni » alla strada provinciale « bivio Ameglia-Bocca di Magra » in località la Quiete (estesa di km. 5,500), in provincia di La Spezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1968

Il Ministro: MANCINI

(5437)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1968.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Pescara.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;
Visto l'atto n. 332 del 5 novembre 1966, con il quale l'amministrazione provinciale di Pescara ha deliberato di chiedere la classificazione tra le provinciali della strada comunale « Madonna delle Grazie di Vestea-Tarallo », di km. 7,000 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);
Visto il voto n. 225 del 12 marzo 1968, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge n. 126;
Ritenuto che la suddetta strada denominata « Madonna delle Grazie di Vestea-Tarallo », può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1968

Il Ministro: MANCINI

(5532)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1968.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;
Visto l'atto n. 104 del 26 giugno 1967, con il quale la amministrazione provinciale di Ascoli Piceno ha deliberato di chiedere la classificazione tra le provinciali della strada di bonifica in sponda sinistra del fiume Aso « ponte Maglio-ponte Ortezzano », di km. 10,230 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);
Visto il voto n. 334 del 12 marzo 1968, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge n. 126;
Ritenuto che la suddetta strada denominata « ponte Maglio-ponte Ortazzano » può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1968

Il Ministro: MANCINI

(5533)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concessione di medaglia d'oro di benemerenza

Ai sensi dell'art. 62 della legge 13 marzo 1958, n. 365, sull'Opera nazionale per gli orfani di guerra, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha conferito « alla memoria » del gen. dott. Luigi Chatrian la medaglia d'oro di benemerenza, a titolo di riconoscimento della particolare attività svolta a vantaggio degli orfani di guerra.

(5588)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 5 giugno 1968:

Di Benedetto Ugo, notaio residente nel comune di Rapallo, distretto notarile di Genova, è trasferito nel comune di Roma.

Imbellone Eduardo, notaio residente nel comune di Frosinone è trasferito nel comune di Roma.

Finazzi Isidoro, notaio residente nel comune di Cassino, è trasferito nel comune di Palombara Sabina, distretto notarile di Roma.

(5602)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato dei sedimi delle ex opere fortificate numeri 32, 34, 34-bis e delle ex caserme W e V, site in comune di Ventimiglia.

Con decreto interministeriale n. 405 del 10 maggio 1968, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) dei sedimi delle ex opere fortificate numeri 32, 34, 34-*bis* e delle ex caserme W e V site in comune di Ventimiglia (Imperia) distinte in catasto al foglio LVII, particelle 711, 712, 286 (superficie complessiva mq. 1556); ai fogli LVII e LV, particelle 400-*b*, 401-*b*, 688, 937 (superficie complessiva mq. 4106); ai fogli LV, LVII, particelle 555, 636 (superficie complessiva mq. 860); al foglio LVI, particelle 621, 622 (superficie complessiva mq. 1150; al foglio LVI, particelle 11, 618, 619 (superficie complessiva mq. 782).

(5591)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di sessantuno società cooperative di varie province

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 maggio 1968 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) di produzione e lavoro « Autotrasporti Statiella », con sede in Acqui (Alessandria), costituita per rogito Baccalario in data 7 gennaio 1947, repertorio n. 13454;

2) edilizia « Guglielmo Marconi », con sede in Ancona, costituita per rogito Scavizzi in data 24 gennaio 1959, repertorio n. 8658;

3) edilizia « La Triestina », con sede in Ancona, costituita per rogito Scavizzi in data 19 ottobre 1957, repertorio n. 5494;

4) edilizia « Auxilium », con sede in Ancona, costituita per rogito Franci in data 15 ottobre 1952, repertorio n. 16778;

5) edilizia « La Telefonica Statali », con sede in Ancona, costituita per rogito Ricci in data 26 novembre 1964, repertorio n. 58868;

6) edilizia « Domus Mea », con sede in Chiaravalle (Ancona), costituita per rogito Poeti in data 20 febbraio 1960, repertorio n. 9947;

7) edilizia « Casanostra », con sede in Fabriano (Ancona), costituita per rogito Giacalone in data 1° aprile 1962, repertorio n. 11604/4318;

8) edilizia « Mastro Marino », tra i dipendenti della S.p.A. Cartiere Miliani Fabriano, con sede in Fabriano (Ancona), costituita per rogito Giacalone in data 11 giugno 1954, repertorio n. 3718/926;

9) edilizia « Tranvieri », con sede in Falconara Marittima (Ancona), costituita per rogito Bellano in data 7 gennaio 1965, repertorio n. 94289;

10) edilizia « Torrione », con sede in Jesi (Ancona), costituita per rogito Lupini in data 21 maggio 1964, repertorio n. 32245;

11) agricola « Per il Rinnovamento Agricolo », con sede in Jesi (Ancona), costituita per rogito Sabatini in data 6 giugno 1962, repertorio n. 56069;

12) edilizia « San Giuseppe », con sede in Marina di Montemarciano (Ancona), costituita per rogito Papini in data 10 gennaio 1965, repertorio n. 21050;

13) edilizia « Pio IX », con sede in Senigallia (Ancona), costituita per rogito Santini in data 11 febbraio 1953, repertorio n. 8421;

14) edilizia « Praevidentia », con sede in Aosta, costituita per rogito Norat in data 12 giugno 1954, repertorio n. 10983;

15) edilizia fra mutilati e invalidi di guerra « Piero della Francesca », con sede in Sansepolcro (Arezzo), costituita per rogito Bartolomei in data 22 agosto 1956, repertorio n. 15173;

16) edilizia « Castellano », con sede in Ascoli Piceno, costituita per rogito Feriozzi in data 9 febbraio 1963, repertorio n. 38412;

17) edilizia « Perla », con sede in Bergamo, costituita per rogito Colombo in data 18 gennaio 1964, repertorio n. 25287;

18) consumo « Cooperativa d/h (Casa dello sconto) », con sede in Bergamo, costituita per rogito Colombo in data 19 giugno 1963, repertorio n. 22189;

19) edilizia « Giovanni XXIII », con sede in Mornico al Serio (Bergamo), costituita per rogito Vizzardi in data 19 gennaio 1964, repertorio n. 97860;

20) edilizia « La Maddalena », con sede in Brescia, costituita per rogito Durante in data 23 aprile 1967, repertorio n. 157;

21) edilizia « Elettra », con sede in Brescia, costituita per rogito Durante in data 9 ottobre 1963, repertorio n. 365;

22) « Edilizia Minerva Montesuello », con sede in Brescia, costituita per rogito Barca in data 14 giugno 1962, repertorio n. 9362;

23) edilizia « La Casa », con sede in Molinetto di Mazzano (Brescia), costituita per rogito Barca in data 27 luglio 1962, repertorio n. 9615;

24) edilizia « La Casa », con sede in Quinzano d'Oglio (Brescia), costituita per rogito Durante in data 20 gennaio 1964, repertorio n. 495;

25) « Edile, stradale, idraulica cuneese », con sede in Cuneo, costituita per rogito Musso in data 21 gennaio 1950, repertorio n. 11526;

26) operaia per lavori edili e stradali C.O.L.E.S., con sede in Cuneo, costituita per rogito Grassi Reverdini in data 16 febbraio 1950, repertorio n. 18957;

27) ed. « Schola et Vita », con sede in Cuneo, costituita per rogito Bollati in data 14 marzo 1953, repertorio n. 9575;

28) di consumo « Ferrovieri dello Stato di Cuneo (C.O.F.E. R.S.) », con sede in Cuneo, costituita per rogito Parola in data 22 maggio 1947, repertorio n. 2587;

29) di produzione e lavoro « La Fertilizzante », con sede in Cuneo, costituita per rogito Musso in data 21 settembre 1946, repertorio n. 7695;

30) « Trebbiatori Cuneo », con sede in Cuneo, costituita per rogito Bollati in data 9 ottobre 1945, repertorio n. 3463;

31) edile « Partigiana », con sede in Cuneo, costituita per rogito Parola in data 23 giugno 1945, repertorio n. 1672;

32) mista « Agricoltori e operai », con sede in Monterosso Grana (Cuneo), costituita per rogito Nuvolone in data 1° aprile 1920;

33) di consumo « La Rocca », con sede in Roccadebaldi (Cuneo), costituita per rogito Cavallo in data 26 aprile 1953, repertorio n. 4000;

34) Lavoratori del Vallone di Pegliero, con sede in San Damiano Macra (Cuneo), costituita per rogito Parola in data 15 aprile 1946, repertorio n. 2019;

35) di lavoro « Partigiani Valle Gesso - Legnami », con sede in Valdieri (Cuneo), costituita per rogito Musso in data 22 agosto 1946;

36) edilizia « S.I.L.P. Macerata 4 », con sede in Macerata, costituita per rogito Acquaticci in data 29 agosto 1963, repertorio n. 8835;

37) edilizia « Dipendenti postali e telegrafici », con sede in Macerata, costituita per rogito Buzzelli in data 18 ottobre 1951, repertorio n. 1982;

38) edilizia « Corta di Villa Potenza », con sede in Macerata, costituita per rogito Valori in data 4 marzo 1964, repertorio n. 15325;

39) edilizia « Avis », con sede in Macerata, costituita per rogito Paloni in data 2 settembre 1954, repertorio n. 1468;

40) edilizia Case popolari Matelica tra impiegati, artigiani e operai, con sede in Matelica (Macerata), costituita per rogito Politeo in data 29 ottobre 1949, repertorio n. 1715;

41) edilizia « Santo Stefano », con sede in Potenza Picena (Macerata), costituita per rogito Paloni in data 26 ottobre 1952, repertorio n. 41;

42) edilizia fra funzionari e impiegati residenti in San Severino Marche, con sede in San Severino Marche (Macerata), costituita per rogito Caglini in data 6 dicembre 1949, repertorio n. 100;

43) edilizia « Domus », con sede in Treia (Macerata), costituita per rogito Pelosi in data 8 febbraio 1955, repertorio n. 3565;

44) di produzione e lavoro « L'agricola di Canicossa », con sede in Canicossa di Marcaria (Mantova), costituita per rogito Togliani in data 14 settembre 1947, repertorio n. 2074;

45) edilizia « Case Milano Prima », con sede in Milano, costituita per rogito Orombelli in data 19 febbraio 1964, repertorio n. 5797;

46) edilizia « San Lazzaro », con sede in Modena, costituita per rogito Giannotti in data 8 gennaio 1958, repertorio n .5325/1909;

47) edilizia Pallanzese, con sede in Verbania Pallanza (Novara), costituita per rogito Lanteri in data 4 luglio 1963, repertorio n. 14845;

48) edilizia Serenella, con sede in Pavia, costituita per rogito Trigillo in data 2 ottobre 1958, repertorio n. 1237;

49) edilizia « Il Progresso », con sede in Casorate Primo (Pavia), costituita per rogito Restivo in data 10 ottobre 1964, repertorio n. 60205;

50) di consumo « Consumo tra lavoratori », con sede in Corteolona (Pavia), costituita per rogito Corbellini in data 29 marzo 1945, repertorio n. 1324;

51) edilizia « Dornese », con sede in Dorno (Pavia), costituita per rogito Trigilio in data 6 marzo 1964, repertorio n. 4631;

52) edilizia « Avanti », con sede in Varzi (Pavia), costituita per rogito Restivo in data 24 marzo 1964, repertorio n. 56608;

53) di Consumo tra i lavoratori di Capocavallo di Corciano, con sede in Capocavallo di Corciano (Perugia), costituita per rogito Tei in data 4 febbraio 1951, repertorio n. 5119/2279;

54) edilizia « Aurora Nova », con sede in Savona, costituita per rogito De Siervo in data 7 marzo 1955, repertorio n. 13067;

55) Canavesana tra gli iscritti alla Federterra, con sede in Montaldo Dora di Ivrea (Torino), costituita per rogito Borello in data 29 settembre 1946, repertorio n. 9590;

56) Latteria sociale cooperativa cassanese, con sede in Cassano Magnago (Varese), costituita per rogito Giani in data 10 maggio 1960, repertorio n. 1747/490;

57) edile Trieste, con sede in Cerea (Verona), costituita per rogito Bossi in data 24 ottobre 1954, repertorio n. 26272;

58) edilizia « Speranza », con sede in Verona, costituita per rogito Giordano in data 13 marzo 1963, repertorio n. 23767;

59) di lavoro fra capicalzolai civili delle forze armate italiane, con sede in Verona, costituita per rogito Innocenzi in data 7 aprile 1955, repertorio n. 16858;

60) edilizia « Giardino Verde », con sede in Verona, costituita per rogito Peres in data 14 gennaio 1964, repertorio n. 36425;

61) edilizia « Quattro Gatti », con sede in Villafranca Veronese (Verona), costituita per rogito Mazzotta in data 24 gennaio 1959, repertorio n. 15780;

(5509)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della società cooperativa agricola di consumo, con sede in Torre S. Maria.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 marzo 1968, i poteri conferiti al rag. Leonardo Manca, commissario governativo della società cooperativa agricola di consumo, con sede in Torre S. Maria (Sondrio), sono stati prorogati fino al 30 giugno 1968.

(5568)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa « Cantina sociale di Ferrere d'Asti e zone limitrofe », con sede in Ferrere (Asti) e nomina di un commissario straordinario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 maggio 1968, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa « Cantina sociale di Ferrere d'Asti e zone limitrofe », con sede in Ferrere (Asti), costituita in data 19 gennaio 1957 per atto del notaio dottor Achille Serra.

Dalla data del decreto, il geom. Armando Macchia è stato nominato commissario governativo di detta società per il periodo di sei mesi.

(5569)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa di lavoro agli scali ferroviari, con sede in Bergamo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 18 aprile 1968, i poteri conferiti al rag. Mario Maccarana, commissario governativo della Società cooperativa di lavoro agli scali ferroviari, con sede in Bergamo, sono stati prorogati fino al 30 agosto 1968.

(5570)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Alba 63 », con sede in Napoli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 aprile 1968, la gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Alba 63 », con sede in Napoli, è stata prorogata fino al 30 agosto 1968.

(5571)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa fra i liberali di Nazzano Romano

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 aprile 1968, la gestione commissariale della società cooperativa tra i liberali di Nazzano Romano, con sede in Nazzano Romano (Roma), è stata prorogata fino al 30 ottobre 1968.

(5572)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa agricola « Cerreto d'Esi », con sede in Collesalvetti.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 aprile 1968, la gestione commissariale della società cooperativa agricola « Cerreto d'Esi », con sede in Collesalvetti (Livorno), è stata prorogata fino al 30 ottobre 1968.

(5573)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa agricola fra coltivatori diretti Treporti, con sede in Venezia-Treporti.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 aprile 1968, la gestione commissariale della società cooperativa agricola fra coltivatori diretti Treporti, con sede in Venezia-Treporti, è stata prorogata fino al 30 giugno 1968.

(5574)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Massa Marittima

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1968, n. 209, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Massa Marittima (Grosseto).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(5564)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1968, registro n. 7, foglio n. 337, viene respinto il ricorso straordinario presentato dai consiglieri di 1ª classe dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici dottori Arnaldo Prete, Nicola Barbolla, Pasquale De Luca, Goffredo Cardellicchio, Domenico Tarantino, Vittorio Giordano, Teodoro Coco e Vito Brunetti, avverso il decreto ministeriale n. 22870 del 29 dicembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1965, registro n. 9, foglio n. 15, concernente il bando di concorso per merito distinto ad un posto di direttore di sezione dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici.

(5563)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Agrigento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1968, il comune di Agrigento viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 944.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5737)

Autorizzazione al comune di Francavilla Fontana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1968, il comune di Francavilla Fontana (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 239.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5738)

Autorizzazione al comune di Barcellona Pozzo di Gotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1968, il comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 369.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5739)

Autorizzazione al comune di Bovino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1968, il comune di Bovino (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.031.985, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(5740)

Autorizzazione al comune di Caraffa del Bianco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1968, il comune di Caraffa del Bianco (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.864.272, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5741)

Autorizzazione al comune di Carlantino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1968, il comune di Carlantino (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.091.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5742)

Autorizzazione al comune di Castrignano del Capo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1968, il comune di Castrignano del Capo (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.258.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5743)

Autorizzazione al comune di Gasperina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1968, il comune di Gasperina (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.683.660, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5744)

Autorizzazione al comune di Patù ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1968, il comune di Patù (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.124.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5745)

Autorizzazione al comune di Roseto Valfortore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1968, il comune di Roseto Valfortore (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.312.970, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5746)

Autorizzazione al comune di Troia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1968, il comune di Troia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.922.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5747)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto internazionale e della cattedra di geografia politica ed economica presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma sono vacanti la cattedra di diritto internazionale e la cattedra di geografia politica ed economica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti ai predetti trasferimenti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5922)

Vacanza della cattedra di economia e politica agraria presso la facoltà di agraria dell'Università di Pisa

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di agraria dell'Università di Pisa è vacante la cattedra di economia e politica agraria, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5817)

Vacanza della cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano è vacante la cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5818)

Vacanza della cattedra di clinica ostetrica e ginecologica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli è vacante la cattedra di clinica ostetrica e ginecologica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5819)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 12 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1968, registro n. 33, foglio n. 113, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Catelli Renzo in data 30 settembre 1963, avverso il provvedimento col quale era stata respinta la sua domanda intesa ad ottenere, ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, l'assunzione in ruolo dei professori di materie letterarie nella scuola media.

(5608)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1967, registro n. 35 Pubblica istruzione, foglio n. 167, è stato accolto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dalla signora Maria Luisa Mancioli in Gnagnatti avverso il decreto ministeriale in data 22 agosto 1964, con il quale veniva dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la Villa Mancioli di proprietà della ricorrente, sita nel comune di Ancona.

(5515)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 2 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1968, registro n. 33, foglio n. 115, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal prof. Lamanna Domenico in data 6 novembre 1963, avverso il provvedimento col quale era stata respinta la sua domanda intesa ad ottenere, ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, l'assunzione nel ruolo dei professori di materie tecniche industriali nelle scuole di avviamento professionale.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 12 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1968, registro n 33, foglio n. 114, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario prodotto dal prof. Soriani Francesco in data 16 settembre 1965, avverso il provvedimento col quale era stata respinta la sua domanda intesa ad ottenere, ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, l'assunzione nel ruolo dei professori di lettere italiane e storia negli istituti di istruzione secondaria superiore.

(5607)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 27 maggio 1937, n. 3123/R/Gab. con cui alla signora Winkler Marianne di Francesco, nata a Castelbello Ciardes il 30 giugno 1906, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Cantoni;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 9 maggio 1968 dalla signorina Cantoni Jolanda Maria, nata a Merano il 13 marzo 1939, figlia della predetta, in atto residente a Castelbello Ciardes;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccenato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966, con cui il commissario del Governo delega al vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 27 maggio 1937, n. 3123/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

In conseguenza di tale revoca il cognome della signorina Cantoni Maria Jolanda, nata a Merano il 13 marzo 1939 e residente a Castelbello Ciardes, frazione Tschars n. 70, viene ripristinato nella forma tedesca di Winkler.

Il sindaco del comune di Castelbello Ciardes provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzione medesime.

Bolzano addì 30 maggio 1968

Il vice commissario del Governo: MASCI

(5611)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per esame a nove posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella E) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge n. 119;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 giugno 1965, n. 832;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta le norme di applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 638, concernente la proroga delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, recante norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, contenente norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi;

Riconosciuta l'opportunità di bandire un concorso a nove posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella *E*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito un pubblico concorso per esame a nove posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella *E*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Dei suddetti posti due sono riservati a favore:

a) dei candidati che superino la prova scritta ed orale di lingua tedesca di cui all'allegato *A* e che risultino idonei nelle altre prove;

b) dei candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che sostengano nella lingua suddetta, conseguendo l'idoneità, tutte le prove di esame e superino la prova scritta ed orale di lingua italiana.

I posti riservati che non venissero coperti dai candidati di cui alle lettere *a*) e *b*) saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Art. 2.
Titolo di studio. Abilitazione professionale. Abilitazione alla guida di autoveicoli.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di laurea in ingegneria civile, sezione trasporti, o in ingegneria meccanica.

Gli aspiranti debbono essere, altresì, forniti del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione oppure del certificato di abilitazione provvisoria.

I predetti debbono, inoltre, essere in possesso della patente di abilitazione di categoria *B* per la guida di autoveicoli prevista dall'art. 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Art. 3.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quelli indicati nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede di ufficio l'amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego;

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso);

e) avere compiuto - alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande - l'età di anni 18 e non superato quella di anni 32.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengano alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato e modificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita con almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

5) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari. Nei confronti dei medesimi il limite massimo di età è aumentato, a termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di

appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi altoatesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10 e 11 della tabella stessa.

Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, numero 648;

b per le vedove e per gli orfani di guerra e dei caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288 e per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli aspiranti che, all data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano impiegati civili di ruolo organico o aggiunto nelle Amministrazioni dello Stato, ovvero operai di ruolo dello Stato;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri necessari requisiti.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione. Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo assicurata convenzionale o presentate direttamente al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni Direzione centrale per il personale Ufficio concorsi, via del Seminario, 00100 Roma, entro e non oltre il 60° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande potranno anche essere presentare entro il suddetto termine di 60 giorni alle Direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli organi centrali e periferici autorizzati all'accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse all'atto della presentazione il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro al competente ufficio concorsi delle domande accettate.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio;

c) il possesso della cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto e della data in cui è stato conseguito;

g) di essere abilitati all'esercizio della professione;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) l'Amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

m) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

n) gli estremi della patente di abilitazione di categoria *B* per la guida di autoveicoli richiesta nel precedente art. 2.

I candidati che desiderino concorrere ai due posti riservati di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando, qualora siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendano sostenere tutte le prove di esame in lingua italiana e la prova scritta e orale di lingua tedesca ovvero tutte le prove di esame in lingua tedesca e la prova scritta e orale di lingua italiana.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di

precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 11.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame, e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Per l'espletamento delle prove scritte ed orali che i candidati di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1, sosterranno in lingua tedesca, la commissione sarà assisistita da esperti docenti della lingua stessa.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 9.

Diario degli esami

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Mancando di tali documenti, i candidati potranno presentare una propria fotografia - di data recente - munita della loro firma, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Art. 10.

Programma - Votazione

L'esame consterà di tre prove scritte e di una prova orale in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*). Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

I candidati che abbiano chiesto nella domanda di ammissione di concorrere ai due posti riservati di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno, oltre alle prove suddette (tali prove saranno sostenute in lingua tedesca dai candidati di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 del presente decreto), sostenere:

1) quelli di cui alla lettera *a*) del citato art. 1, una prova scritta e orale di lingua tedesca;

2) quelli di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1, una prova scritta e orale di lingua italiana.

Nelle prove di lingua il candidato dovrà ottenere almeno la votazione di sei decimi tanto nella prova scritta che in quella orale.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che sostengano tutte le prove di esame in lingua tedesca, qualora non superino la prova scritta ed orale di lingua italiana, non potranno conseguire l'idoneità.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prive tre prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e della media dei voti riportati nella prova di lingua ridotta ad un decimo.

Art. 11.

Titoli preferenziali

I concorrenti che avranno superato la prova orale saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione centrale per il personale, Ufficio concorsi, via del Seminario, 00100, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole debbono produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della raccomandata. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata dalle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo, del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia in cui l'interessato risiede.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi altoatesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da ess. organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dal-

l'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre una dichiarazione, su competente carta da bollo, rilasciata dall'ufficio provinciale del lavoro, dal quale sono stati iscritti nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili, formato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre una dichiarazione, su carta da bollo, rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, dalla quale risulti che sono stati iscritti nello elenco provinciale previsto dall'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, numero 851;

m) gli orfani di guerra o della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96; gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, su carta da bollo, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione, su carta da bollo, rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, dalla quale risulti che sono stati iscritti nell'elenco provinciale previsto dall'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria.

I figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, produrranno apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro;

r) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*) ed *n*) o dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le madri e le sorelle, vedove o nubili, dei caduti sul lavoro, di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, produrranno apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro;

s) le vedove dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione, su carta da bollo, rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dalla quale risulti che sono state iscritte nell'elenco provinciale previsto dall'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

t) i concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico od aggiunto delle amministrazioni dello Stato compresi quelli dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale, in competente bollo, dello Stato matricolare rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

u) i concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalla amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti statali che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dai competenti organi;

z) i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che concorrono ai due posti riservati di cui all'art. 1 del presente decreto nei modi indicati nella lettera *b*) di tale articolo, dovranno produrre un certificato, in competente bollo, da cui risulti che il candidato è cittadino italiano di lingua tedesca.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g*) ed *h*). Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli prodotti alla Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati all'accettazione diretta il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta in duplice copia dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti prodotti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data, a titolo di ricevuta.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro al competente ufficio concorsi dei documenti accettati.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 12.

Graduatoria di merito Riserve dei posti
Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voto saranno applicate le preferenze di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle disposizioni che prevedono riserve di posti (ex combattenti, invalidi, ecc.).

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 11) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione centrale per il personale Ufficio concorsi, via del Seminario 00100, Roma, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento della raccomandata a pena di decadenza i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea di cui al precedente art. 2.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, numero 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti ovvero della copia autentica di esso;

2) diploma originale, su carta da bollo, comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero il certificato rilasciato provvisoriamente e ad ogni effetto in sostituzione del diploma, o copia autentica dei medesimi;

3) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competenente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

4) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

6) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente. (Non è ammessa la presentazione del certificato penale);

7) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per mutilati ed invalidi per servizio e per i mutilati ed invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

8) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto;

9) una attestazione, su carta da bollo, rilasciata dall'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile o dalla competente prefettura, dalla quale risultino gli estremi della patente di guida per autoveicoli posseduta (categoria, numero, luogo e data di rilascio).

I documenti indicati nei numeri 4), 5), 6), 7) e 9 debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al penultimo comma dell'art. 14. Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dalla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 14.

Documentazioni ridotte e supplementari

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico o aggiunto delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre - sempre entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito - soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 7) e 9) del precedente art. 13 e la copia integrale dello stato matricolare civile di cui alla lettera *t*) del precedente art. 11 ove non sia stata già trasmessa.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dovranno presentare - nel ripetuto termine di giorni quarantacinque - soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea;

2) diploma originale comprovante il superamento dello esame di Stato per l'esercizio della professione;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato di godimento dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziale;

7) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;

8) una attestazione, su carta da bollo, rilasciata dall'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile o dalla competente prefettura, dalla quale risultino gli estremi della patente di guida per autoveicoli posseduta (categoria, numero, luogo e data di rilascio).

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 13.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, della autorità militare.

Coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Gli ex dipendenti degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto di impiego.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6) e 7) del precedente art. 13 purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Anche le suddette documentazioni ridotte e supplementari dovranno essere inviate (con le stesse modalità previste per l'invio dei documenti di cui al precedente art. 13) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione centrale per il personale Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito, a pena di decadenza.

Art. 15.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 13 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e con la qualifica di consigliere di 2ª classe.

I vincitori del concorso cui spettino i due posti riservati di cui al precedente art. 1 potranno ottenere, ove lo richiedano, come prima sede di servizio, la destinazione ad un ufficio nella provincia di Bolzano.

Trascorso il periodo di prova, gli impiegati in prova, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa o di altra amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina ed i loro posti verranno conferiti ad altrettanti candidati idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 17 febbraio 1968

Il Ministro: SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1968
Registro n. 18, *foglio n.* 064.

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

Prima prova: Macchine:

1) Meccanica applicata alle macchine:

Attrito radente o di rotolamento. Lubrificazione. Sistemi articolati piani, quadrilateri articolati piani. Manovellismi. Polari. Trasmissione del moto. Ruote di frizione. Ruote dentate. Ruotismi ordinari ed epicicloidali. Cuscinetti. Trasmissione con elementi flessibili. Regolazione del moto periodico. Volani. Regolazione della velocità di regime. Regolatori. Eccentrici. Freni. Misura della potenza. Vibrazioni. Fenomeni di risonanza. Velocità critiche. Bilanciamento delle forze di inerzia. Accelerazione del piede di biella.

2) Termodinamica:

Generalità. Trasformazioni. Leggi relative. Applicazioni. Conduttività termica. Principi. Entropia. Cambiamenti di stato. Gas ideali. Vapori saturi e surriscaldati. Diagramma di Mollier.

3) Macchine termiche:

a) Macchine a vapore a moto alternativo: cicli, rendimenti, potenza. Accorgimenti per il miglioramento del rendimento termodinamico, vapore surriscaldato, spillamenti di vapore. Studio dei fenomeni che accompagnano il passaggio del vapore nel cilindro. Organi di distribuzione. Generatori di vapore: tipi e rendimenti.

b) Generalità sulle turbine.

c) Motori a combustione interna: Generalità. Varie specie di cicli. Diagrammi entropici. Confronto fra ciclo teorico e ciclo indicato. Rendimento volumetrico. Espressioni generali della potenza. Potenzialità termica della miscela. Variazione della potenza col variare della pressione e della temperatura ambiente. Sovralimentazione. Curve caratteristiche dei motori. Accensione. Velocità di propagazione della fiamma. Preaccensioni e detonazioni. Motori a carburazione; combustibili e loro uso, carburanti e antidetonanti. Numero di ottano. Carburazione. Vari tipi di carburatori. Regolazione. Cicli e pressione media indicata ed effettiva. Consumo, rendimenti e bilancio termico. Raffreddamento. Dati caratteristici del motore. Motori ad iniezione: generalità. Cicli. Ritardo dell'accensione delle nafte. Numero di catene. Vari sistemi di iniezione. Regolazione. Dati caratteristici del motore. Consumi, rendimenti e bilancio termico.

Seconda prova: Elettrologia e principi di macchine elettriche:

1) Definizioni e principali fatti sperimentali di elettrostatica. Condensatori elettrici e loro raggruppamento in serie o in parallelo: capacità risultante. Espressione della capacità di condensatori ad armature piane, sferiche, cilindriche.

2) Definizioni e principali fatti sperimentali di magnetostatica. Induzione magnetica, permeabilità magnetica. Cicli di isteresi magnetica.

3) Corrente elettrica continua; legge di Ohm, resistenza ohmica di un conduttore filiforme. Effetto Joule. Resistenze in serie e in parallelo. Legge di Kirchoff.

4) Campo magnetico di correnti. Circuiti magnetici. Legge di Hopkinson. Forza sollecitante un conduttore percorso da corrente posto in campo magnetico. Azioni fra correnti.

5) Fenomeni di induzione elettromagnetica. Autoinduzione e mutua induzione. Energia magnetica di correnti.

6) Grandezze alternative sinusoidali e principali definizioni. Studio della corrente in un circuito elettrico comprendente resistenza, induttanza e condensatore disposti in serie. Impedenza, condizione di risonanza. Circuiti elettrici in parallelo: ammettenza. Potenza elettrica e fattore di potenza.

7) Sistemi polifasi, in particolare trifasi, a stella e a triangolo. Relazioni fondamentali. Campo magnetico rotante Ferraris. Potenza di un sistema trifase.

8) Generatrici a corrente continua. Sistemi di eccitazione. Cenno sulle caratteristiche esterne delle generatrici in relazione al loro modo di eccitazione.

9) Motori a corrente continua e cenni sul loro funzionamento a seconda del loro modo di eccitazione.

10) I trasformatori elettrici. Cenni sulla teoria generale del loro funzionamento. Trasformatori trifasi. Autotrasformatori.

11) Cenni sul funzionamento dei motori trifasi ad induzione. Legge di variazione della coppia motrice in funzione della velocità.

12) Alternatori e principi generali del loro funzionamento. Cenno sui motori sincroni.

13) Sui principali metodi di misura di correnti, di tensioni, di potenza, sia in corrente continua sia in corrente alternata.

Terza prova: Elementi di statica grafica e di meccanica applicata alle costruzioni:

Composizione e decomposizione di forze. Poligoni funicolari. Travature reticolari caricate ai nodi e caricate alle aste. Momenti statici. Momenti di inerzia. Elasticità dei materiali. Sollecitazione semplice e composta. Asse neutro in sezioni omogenee e non omogenee. Strutture di cemento armato (generalità).

Quarta prova: (solo per gli aspiranti ai posti riservati di cui all'art. 1, comma secondo):

Traduzione di due brani di prosa rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. I due brani da tradurre saranno dettati. Non sara consentito l'uso del vocabolario.

Prova orale

Oltre le materie oggetto delle prove scritte:

a) norme sulla circolazione stradale;

b) elementi di contabilità generale dello Stato;

c) diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici;

d) nozioni sull'ordinamento dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

e) (solo per gli aspiranti ai posti riservati di cui allo art. 1, comma secondo).

Conversazione in lingua tedesca, in cui il candidato dovra dare prova di aver piena conoscenza della suddetta lingua e di saperla parlare correttamente.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà di sostenere tutte le prove di esame in lingua tedesca. In tal caso essi dovranno sostenere, oltre alla quarta prova scritta, una conversazione in lingua italiana anzichè in lingua tedesca, nella quale dovranno provare di avere piena conoscenza della suddetta lingua e di saperla parlare correttamente.

Il Ministro: SPAGNOLLI

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda da redigere su carta da bollo da L. 400

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale Ufficio concorsi - Via del Seminario - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . (prov. di . . . . . .)
il . . . . . domiciliato in . . . . . .
(prov. di) via . n. . .
chiede di essere ammesso al concorso per esame a nove posti di consigliere di seconda classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella *E*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè . . . (1).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito presso l'Università di . . in data . .,

e) di essere in possesso del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione (ovvero del certificato di abilitazione provvisoria) conseguito in data . .,

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione e la seguente . . (4);

g) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza;

h) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . con la qualifica di .
presso il quale è stato assunto il
(oppure di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (5) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere in possesso della patente di abilitazione di categoria *B* n. . . . per la guida di autoveicoli prevista dall'art. 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, rilasciata da . . . .
il . . . .

I candidati che desiderino concorrere ai due posti riservati di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno farne esplicita richiesta, precisando, qualora siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendano sostenere tutte le prove di esame in lingua italiana e la prova scritta ed orale di lingua tedesca ovvero tutte le prove di esame in lingua tedesca e la prova scritta ed orale di lingua italiana.

Data . . . . . .

Firma . . . . . . (6)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 3 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(4695)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli, riservato ai giovani che abbiano superato il biennio propedeutico di ingegneria, per la nomina di ventitre sottotenenti in s.p.e. nell'Arma di fanteria.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicazione ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 15 novembre 1965, n. 1288, recante provvedimenti in favore delle vedove e degli orfani di guerra e delle vedove e degli orfani dei caduti per causa di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53, concernente il riordinamento degli studi delle facoltà di ingegneria;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per la nomina di ventitre sottotenenti in servizio permanente dell'Arma di fanteria da ammettere al primo anno del corso biennale della Scuola di applicazione di fanteria e cavalleria in Torino.

Il corso avrà inizio nel mese di ottobre 1968.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, anche se alle armi, che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) non abbiano superato, al 31 dicembre 1968, il 30° anno di età. Gli aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si cumulano con detto limite massimo di età;

b) siano in possesso della piena idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare incondizionato quali ufficiali ed abbiano statura non inferiore a metri 1,64;

c) abbiano sostenuto con esito favorevole gli esami del biennio propedeutico di ingegneria.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, e sottoscritte dai candidati, dovranno essere indirizzate al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

Esse dovranno essere presentate entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana al comando del distretto militare cui i concorrenti sono effettivi, oppure, se in servizio militare, al comando del Corpo od ente dal quale dipendono.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto presentare la domanda alla competente autorità diplomatica o consolare.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune dove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la sua posizione militare;

l'indirizzo (ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Ministero della difesa (direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito);

lo stato civile con generalità complete, se coniugato, della consorte ed indirizzo della sua famiglia d'origine (ogni variazione dello stato civile che venisse a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata tempestivamente al Ministero difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito);

l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo all'applicazione dei benefici previsti dal successivo art. 11;

documenti e titoli allegati alla domanda.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante (o dalla competente autorità diplomatica o consolare, se il concorrente risiede all'estero).

Se l'aspirante è in servizio militare la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del Corpo od ente dal quale dipende.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio o da dichiarazione del comandante del Corpo od ente presso il quale il concorrente è in forza.

Art. 4.

Entro il termine di cui al precedente art. 3 i concorrenti dovranno presentare a corredo della domanda di ammissione al concorso un certificato, in carta da bollo, riasciato dalla competente università od istituto superiore, comprovante il titolo di studio richiesto al precedente art. 2, lettera *c*), conseguito presso una delle facoltà di ingegneria, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53.

Nel certificato predetto dovranno risultare i voti riportati nelle singole materie del biennio propedeutico di ingegneria.

I giovani provvisti di titolo di studio estero allegheranno un programma dettagliato degli studi compiuti e di quelli ancora da compiere per conseguire la laurea. L'autorità diplomatica o consolare dovrà apporre il visto su ciascun documento ed aggiungere una esplicita dichiarazione dalla quale risulti a quali successivi corsi di studi dia adito, nello Stato in questione, il titolo presentato.

Alla domanda il concorrente dovrà allegare, inoltre, tutti quei documenti che ritenesse utili ai fini della valutazione dei titoli di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 10 del presente bando, e quelli che comprovino l'eventuale possesso di requisiti che diano luogo all'applicazione dei benefici previsti dal successivo art. 11 ai fini della iscrizione in graduatoria con titolo preferenziale.

Art. 5.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dal concorso gli aspiranti ai quali ritenesse di non poter conferire la nomina a sottotenente in servizio permanente dell'Arma di fanteria per difetto dei necessari requisiti.

Art. 6.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio militare incondizionato sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare della sede del comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il corpo o distretto militare di residenza nonchè presso gli ospedali di Cagliari (per i residenti in Sardegna), Genova, Milano, Verona, Bologna, Bari nel giorno che sarà comunicato dal comando militare territoriale stesso.

La commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'ospedale (presidente) e di due ufficiali medici in servizio permanente (membri), dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti in Sardegna la commissione di cui sopra sarà costituita da un ufficiale medico superiore in servizio permanente (presidente), delegato dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari, e da due ufficiali medici, possibilmente in servizio permanente (membri), dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti all'estero, le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, designeranno per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che deve essere vistato dalle predette autorità.

I concorrenti dichiarati inabili alla visita medico-collegiale, semprechè ne abbiano fatto richiesta per iscritto seduta stante, saranno sottoposti a visita medica di appello presso la direzione di sanità del comando militare territoriale, da parte di una commissione composta del direttore di sanità del comando militare territoriale (presidente) e di due ufficiali medici superiori in servizio permanente (membri), esclusi quelli che eventualmente avessero fatto parte della prima commissione.

Per i concorrenti residenti in Sardegna la visita di appello dovrà essere praticata da una commissione medica presieduta dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari.

Il giudizio di appello per i concorrenti residenti all'estero sarà devoluto ad apposita commissione nominata dal Ministero della difesa (direzione generale di sanità militare).

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che vi abbiano rinunciato saranno eliminati dal concorso.

In ogni caso il Ministero si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati a visita medica presso il collegio medico-legale.

Art. 7.

Gli aspiranti dichiarati fisicamente idonei verranno sottoposti ad un accertamento per essere riconosciuti in possesso della idoneità psico-attitudinale al servizio militare incondizionato quali ufficiali.

Il giudizio riportato nel predetto accertamento è definitivo e pertanto i candidati giudicati non idonei saranno eliminati dal concorso.

Art. 8.

Alle visite mediche ed agli accertamenti psico-attitudinali i concorrenti dovranno esibire la carta di identità od altro documento di riconoscimento, munito di fotografia, rilasciato da una amministrazione dello Stato.

I candidati che, senza giustificato motivo, non si presentassero alla data stabilita all'ente presso il quale sono stati invitati per essere sottoposti ai predetti accertamenti, saranno considerati senz'altro rinunciatari al concorso.

Art. 9.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione per la valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria, così composta:

dal comandante della scuola di applicazione di fanteria e cavalleria, presidente;

da due ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore a tenente colonnello, membri;

da due docenti civili appartenenti al personale insegnante delle scuole di applicazione d'arma, membri;

da un funzionario civile di qualifica non superiore a direttore di sezione, segretario senza diritto a voto.

Art. 10.

I titoli da valutare sono i seguenti:

a) titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso;

b) servizio militare;

c) titoli accademici o tecnici posseduti in aggiunta al titolo richiesto per l'ammissione al concorso;

d) pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico.

Per la valutazione dei titoli sopraelencati è assegnato un massimo di 40 punti ripartiti nel modo seguente:

30 punti per i titoli indicati alla lettera *a*);
6 punti per i titoli indicati alla lettera *b*);
2 punti per i titoli indicati alla lettera *c*);
2 punti per i titoli indicati alla lettera *d*).

Tali titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e dovranno essere prodotti entro la stessa data.

Art. 11.

La graduatoria generale sarà stabilita in base ai punti riportati nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 10.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

I documenti che danno diritto all'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei profughi, dei congiunti di caduti in guerra e degli invalidi di guerra e assimilati sono i seguenti:

a) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata da L. 400, rilasciata dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli da territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 maggio 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 400;

c) gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale per l'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli orfani;

d) gli orfani dei caduti per servizio il mod. 69-*ter* (su carta da bollo da L. 400) rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto;

e) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione modello 69, rilasciata in carta da bollo da L. 400, dal Ministero del tesoro (direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del genitore del concorrente, oppure un certificato, su carta bollata da L. 400 del sindaco del comune di residenza;

f) i figli dei mutilati o degli invalidi per servizio il modello 69-*ter*, su carta da bollo da L. 400, rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità.

Art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero della difesa (direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) a far pervenire direttamente entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale da L. 400:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero, non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli ufficiali di complemento in servizio, i sottufficiali e gli impiegati dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4).

Art. 13.

La graduatoria dei concorrenti sarà approvata con decreto ministeriale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Giornale ufficiale.

I concorrenti che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso saranno dichiarati vincitori e nominati sottotenenti in s. p. nell'Arma di fanteria nell'ordine della graduatoria, con anzianità assoluta nel grado stabilita dal decreto di nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1968

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1968
Registro n. 16 *Difesa, foglio n.* 262

(5784)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi per titoli a posti di segretario generale della provincia di Venezia della classe I-A; delle provincie di Agrigento, Caltanissetta, Latina, Parma, Perugia, Sassari e Taranto della classe I-B; della provincia di Macerata della classe seconda; del comune di Messina della classe I-A; dei comuni di Ancona, Avellino, Chieti, Legnano (Milano), Pesaro, Taranto, Busto Arsizio (Varese) e Viterbo della classe I-B; dei comuni di Alcamo (Trapani), Belluno, Casale Monferrato (Alessandria), Chioggia (Venezia), Cusano Milanino (Milano), Empoli (Firenze), Fano (Pesaro), Imperia, Magenta (Milano), Modica (Ragusa), Pompei (Napoli), Piombino (Livorno), Rapallo (Genova), Rovereto (Trento), Salsomaggiore (Parma) e Verbania (Novara) della classe seconda.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Considerato che si sono rese vacanti le segreterie generali della provincia di Venezia della classe I-*A*; delle provincie di Agrigento, Caltanissetta, Latina, Parma, Perugia, Sassari e Taranto della classe I-*B*; della provincia di Macerata della classe seconda; del comune di Messina della classe I-*A*; dei comuni di Ancona, Avellino, Chieti, Legnano (Milano), Pesaro, Taranto, Busto Arsizio (Varese) e Viterbo della classe I-*B*; dei comuni di Alcamo (Trapani), Belluno, Casale Monferrato (Alessandria), Chioggia (Venezia), Cusano Milanino (Milano), Empoli (Firenze), Fano (Pesaro), Imperia, Magenta (Milano), Modica (Ragusa), Pompei (Napoli), Piombino (Livorno), Rapallo (Genova), Rovereto (Trento), Salsomaggiore (Parma) e Verbania (Novara) della classe seconda;

Considerata, pertanto, la necessità di indire i concorsi per la nomina dei segretari generali titolari;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, recanti norme sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per la nomina dei titolari delle segreterie generali della provincia di Venezia della classe I-*A*; delle provincie di Agrigento, Caltanissetta, Latina, Parma, Perugia, Sassari e Taranto della classe I-*B*; della provincia di Macerata della classe seconda; del comune di Messina della classe I-*A*; dei comuni di Ancona, Avellino, Chieti, Legnano (Milano), Pesaro, Taranto, Busto Arsizio (Varese) e Viterbo della classe I-*B*; dei comuni di Alcamo (Trapani), Belluno, Casale Monferrato (Alessandria), Chioggia (Venezia), Cusano Milanino (Milano), Empoli (Firenze), Fano (Pesaro), Imperia, Magenta (Milano), Modica (Ragusa), Pompei (Napoli), Piombino (Livorno), Rapallo (Genova), Rovereto (Trento), Salsomaggiore (Parma) e Verbania (Novara) della classe seconda.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari dei comuni e delle provincie ai quali spetti l'effettiva sostituzione del segretario titolare;

d) i capi ripartizione di ruolo dei comuni e delle provincie della classe prima (per i soli posti di segretario generale di 2ª classe) i quali tutti si trovino nelle condizioni previste ed abbiano i requisiti prescritti dalle citate leggi sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali.

Art. 3.

Per essere ammessi a ciascuno dei concorsi suddetti i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile), non oltre il 10 agosto 1968 apposita domanda, redatta su carta da bollo da L. 400, corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L. 1000 (mille), quale tassa di concorso, intestato alla sezione di tesoreria provinciale di Roma, con la indicazione della causale del versamento.

Art. 4.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio e le eventuali pubblicazioni che ritengano di produrre nel proprio interesse, facendone esplicita menzione in un elenco in carta semplice in due esemplari.

Nella domanda, i candidati di cui alle lettere *c*) e *d*) debbono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:

la data ed il luogo di nascita;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente ai candidati di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 2, da notaio o dal segretario comunale del comune di residenza dell'aspirante o da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Ai fini dell'ammissione al concorso, i candidati di cui alle suddette lettere *c*) e *d*) devono produrre, unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della giunta provinciale, vistato dalla prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di vice segretario o di capo ripartizione;

2) copia del regolamento organico con relativa pianta autenticata dalla prefettura;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente in originale o in copia autenticata notarile, fatta eccezione per i candidati che, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 851, abbiano prestato, dalla data stessa, ininterrotto servizio di ruolo con la qualifica di vice segretario o di capo ripartizione.

Art. 5.

I candidati di cui alle suddette lettere *c*) e *d*) che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, se occorra; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati che abbiano chiesto di partecipare ad analoghi concorsi indetti in precedenza, potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale questi erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione ai concorsi, di cui al presente bando, gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Roma, addì 4 giugno 1968

p. *Il Ministro*: GASPARI

(5731)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Nomina della commissione esaminatrice del pubblico concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, a tre posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il proprio decreto in data 30 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1967, registro n. 10 Sanità, foglio n. 161, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica a tre posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici dell'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse è composta come segue:

Cortellessa prof. Giorgio, primo ricercatore (ex coeff. 670) nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di fisica dell'Istituto superiore di sanità, presidente;

Toschi Frontali prof. Nora, ricercatore (ex coeff. 500) nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di parassitologia dell'Istituto predetto;

Amaldi prof. Ugo, ricercatore aggiunto (ex coeff. 402) nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di fisica dell'Istituto predetto;

Carpi De Resmini prof. Amilcare, ricercatore aggiunto (ex coeff. 402) nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica terapeutica dell'Istituto predetto;

Reale Scafati dott. Anna, ricercatore aggiunto (ex coeff. 402) nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di fisica dell'Istituto predetto.

Sono nominati membri supplenti:

Orfei prof. Zeffirino, ricercatore (ex coeff. 500) nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di veterinaria dell'Istituto predetto;

Carta dott. Salvatore, ricercatore aggiunto (ex coeff. 402) nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di biologia dell'Istituto predetto.

Esercita le funzioni di segretario il dott. Pier Ferruccio Ferrari, consigliere di 2ª classe (ex coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

La spesa presuntiva di L. 450.000 graverà sul capitolo 1322 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1968, Ministero della sanità, Istituto superiore di sanità.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 aprile 1968

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1968
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 177

(5583)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito e dei vincitori del concorso per esami a duecentoventi posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle direzioni provinciali del tesoro.

Il 2° supplemento straordinario al n. 6 (giugno 1968) del Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro pubblica il decreto ministeriale 6 maggio 1968, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1968, registro n. 17, foglio n. 322, che approva le graduatorie di merito e dei vincitori del concorso per esami a duecentoventi posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle direzioni provinciali del tesoro.

(5801)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quarantacinque posti di vice ragioniere e vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato.

Le prove scritte del concorso per esami a quarantacinque posti di vice ragioniere e vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato, indetto con decreto ministeriale 6 novembre 1967, avranno luogo nei giorni 22 e 23 luglio 1968, presso le sedi indicate nell'art. 8 del bando di concorso.

(5777)

CORTE DEI CONTI

Diario delle prove scritte del concorso per esami a venticinque posti di vice segretario o vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti.

Le prove scritte del concorso per esami a venticinque posti di vice segretario o vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 9 novembre 1967, avranno luogo in Roma, nei locali del palazzo dei Ricevimenti e Congressi, piazzale dei Congressi - E.U.R., nei giorni 24, 25 e 26 settembre 1968, con inizio alle ore 8.

(5320)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1118 in data 29 marzo 1963, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami a sei posti di medico condotto vacanti in comune di Milano al 30 novembre 1962;

Visto il proprio decreto pari numero in data 29 settembre 1965, con il quale è stato provveduto alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Considerato che in detto decreto è stato designato, quale componente della commissione giudicatrice, il dott. Mario Bellino, ispettore generale medico, che ha cessato di far parte dei ruoli della sanità pubblica;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere alla sostituzione di detto componente con altro in seno alla commissione giudicatrice;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Fascia, medico provinciale superiore, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Milano è chiamato a par parte della commissione giudicatrice del concorso di cui alla premessa in sostituzione del dott. Mario Bellino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, all'albo pretorio del comune di Milano e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio.

Milano, addì 22 maggio 1968

Il medico provinciale: TECCE

(5273)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.